

# COVID-19

**Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, rubricato**

## **Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19**

Il Governo ha approvato il Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19, rubricato “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 25 marzo 2020, e in vigore dal 26 marzo 2020, per fare ordine tra tutti i provvedimenti sinora adottati.

Il Decreto abroga:

- ◆ il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-*bis*, e 4;
- ◆ l'articolo 35 del Decreto-Legge 2 marzo 2020, n. 9,

e fa salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del citato Decreto-Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833<sup>1</sup>.

Inoltre stabilisce che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con:

- ◆ D.P.C.M. 8 marzo 2020
- ◆ D.P.C.M. 9 marzo 2020
- ◆ D.P.C.M. 11 marzo 2020
- ◆ D.P.C.M. 22 marzo 2020

per come ancora vigenti al 26 marzo 2020.

---

<sup>1</sup> Ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria emesse dal Ministro della sanità (con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni) ovvero dal Presidente di una giunta regionale o da un sindaco (con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale).

Le altre misure (come ad esempio le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale) ancora vigenti al 26 marzo 2020 **continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni.**

## **IL DETTAGLIO DELLE MISURE RESTRITTIVE (Articolo 1 del Decreto)**

Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 su specifiche parti del Territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso, potranno essere adottate o più misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020.

Il Decreto elenca in modo dettagliato le misure che possono essere adottate (si veda Allegato).

Sarà possibile modulare l'applicazione di tali misure in aumento, ovvero in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del virus.

### **NOTA BENE**

#### **Apertura "coatta" per le attività non oggetto di sospensione**

Il Decreto prevede che, per tutta la durata dello stato di emergenza (quindi fino al 31 luglio 2020), può essere imposto lo svolgimento delle attività non oggetto di sospensione, ove ciò sia assolutamente necessario per assicurarne l'effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere sentito, **senza formalità**, le parti sociali interessate.

## **MODALITA' DI ATTUAZIONE (Articolo 2 del Decreto)**

Le misure sono adottate con uno o più Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Presidenti delle Regioni interessati qualora le misure da adottare riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni (ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale).

Tali Decreti potranno essere adottati anche su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una Regione o alcune specifiche Regioni (ovvero del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale).

## **MISURE URGENTI DI CARATTERE REGIONALE O INFRAREGIONALE (Articolo 3 del Decreto)**

Nelle more dell'adozione dei D.P.C.M., le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, sempre tra quelle indicate nel Decreto, **esclusivamente**

**nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.**

**L'efficacia delle misure regionali è limitata fino al momento dell'adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.**

Inoltre i Sindaci non potranno adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali.

## **NUOVE SANZIONI**

### **(Articolo 4 del Decreto)**

Cambia anche il sistema sanzionatorio nel caso di mancato rispetto delle misure adottate.

È prevista una sanzione amministrativa da Euro 400 a Euro 3.000. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Vengono, quindi, meno le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità.

Per le attività commerciali si applica inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni (se necessario per impedire la prosecuzione ovvero la reiterazione della violazione potrà essere disposta la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni).

In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

**Per ulteriori approfondimenti:**

**Pirola Pennuto Zei & Associati – Ufficio Studi**

◆ **Dott. Luca Occhetta:** [luca.occhetta@studiopirola.com](mailto:luca.occhetta@studiopirola.com)

## ALLEGATO

- a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni alla possibilità di allontanarsi dalla propria residenza, domicilio o dimora se non per spostamenti individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze lavorative, da situazioni di necessità o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
- b) chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
- c) limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali, nonché rispetto al territorio nazionale;
- d) applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano;
- e) divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus;
- f) limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- g) limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso;
- h) sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto;
- i) chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
- l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
- m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati, ivi compresa la possibilità di disporre la chiusura temporanea di palestre, centri termali, sportivi, piscine, centri natatori e impianti sportivi, anche se privati, nonché di disciplinare le modalità di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi;
- n) limitazione o sospensione delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti al pubblico;
- o) possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea, nonché di trasporto pubblico locale;
- p) sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, o di altri analoghi corsi, attività formative o prove di esame, ferma la possibilità del loro svolgimento di attività in modalità a distanza;
- q) sospensione dei viaggi d'istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero;
- r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
- s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile;
- t) limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all'assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilità di esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati e la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di specifici incarichi;
- u) limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni

per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;

- v) limitazione o sospensione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
- z) limitazione o sospensione di altre attività d'impresa o professionali, anche ove comportanti l'esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
- aa) limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;
- bb) specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/ PS);
- cc) limitazione dell'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, nonché agli istituti penitenziari ed istituti penitenziari per minorenni;
- dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità o dal Ministro della salute;
- ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione rispetto al rischio epidemiologico;
- ff) predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
- gg) previsione che le attività consentite si svolgano previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone, con obbligo di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio; per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- hh) eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche qui indicate, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate.